

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	CONTABILITÀ
02	PRINCIPI CONTABILI - Principi contabili nazionali
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri deducibili
04	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Aliquote IVA
	LAVORO
05	PREVIDENZA
06	PREVIDENZA
08	Leggi In evidenza

PRINCIPI CONTABILI

Principi contabili nazionali - Emendamenti ai documenti OIC 12, 15, 16, 19, 25 e 31 - Aggiornamento del documento interpretativo OIC 11

Il 18.3.2024 la Fondazione OIC ha pubblicato:

- i testi definitivi degli [emendamenti](#) ai principi contabili nazionali OIC 12, 15, 16, 19, 25 e 31;
- il testo aggiornato del documento interpretativo 11 relativo ai titoli del circolante.

In relazione agli emendamenti, è stato in larga parte confermato il testo pubblicato in bozza il 26.9.2023 e sottoposto a consultazione pubblica fino all'8.11.2023.

Sconti

In conseguenza della pubblicazione del documento OIC [34](#) relativo ai ricavi, sono stati emendati i documenti OIC [12](#), [15](#) e [19](#) con riferimento agli sconti.

In particolare, è stato chiarito che, come previsto dal documento OIC 34, gli sconti (sia "commerciali" che "finanziari") devono essere contabilizzati in riduzione dei ricavi, mentre le variazioni nei flussi finanziari attesi di un credito già iscritto in bilancio, come ad esempio l'incasso anticipato di un credito rispetto alle originarie scadenze contrattuali, assumono, in base al documento OIC 15, natura finanziaria e devono, quindi, essere contabilizzate come oneri finanziari.

Attraverso gli emendamenti è stato, peraltro, inserito nel documento OIC 15 un esempio di incasso anticipato di un credito non valutato con il criterio del costo ammortizzato.

Tali emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva.

Penali e vendite con garanzia

In conseguenza della pubblicazione del documento OIC 34, è stato emendato il documento OIC [12](#) per coordinarne le disposizioni con riferimento alle penali e alle vendite con garanzia.

Tali emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva.

Imposte derivanti dall'attuazione delle norme OCSE del Secondo Pilastro

È stato emendato il documento OIC [25](#) per disciplinare i profili contabili dell'imposta minima globale (*global minimum tax*), derivante dall'attuazione, tramite la direttiva 2022/2523/UE, delle norme OCSE del Secondo pilastro (*Pillar Two*), recepite nel nostro ordinamento tramite il DLgs. [209/2023](#).

In particolare, è stato previsto che:

- in via temporanea, in considerazione della complessità della materia, le norme relative all'applicazione del modello del Secondo pilastro OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita;
- la fiscalità corrente derivante dall'applicazione delle norme OCSE è classificata nella voce "20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" del Conto economico, in una voce distinta denominata "Imposte correnti Secondo Pilastro";
- la Nota integrativa fornisce informazioni circa l'inclusione della società nell'ambito di applicazione del modello del Secondo pilastro OCSE e una descrizione dello stato di avanzamento del processo di implementazione, nonché la parte delle imposte derivanti dall'applicazione del Secondo pilastro che insiste su redditi propri e sui redditi di altre società appartenenti al medesimo gruppo.

Posto che gli emendamenti al documento OIC 25 si applicano immediatamente dopo la loro pubblicazione:

- le disposizioni sulla classificazione delle imposte correnti e sulla relativa informativa si applicheranno per la prima volta nei bilanci 2024;

- le disposizioni sulla fiscalità differita e l'informativa sul processo di implementazione si applicano già nei bilanci 2023.

Fondi per oneri di smantellamento e ripristino

Sono stati emendati i documenti OIC [16](#) e [31](#), introducendo una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino.

In particolare, è previsto un modello contabile unico, che si basa sulla contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all'incremento del costo del cespite cui si riferisce.

Tali emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva.

Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante all'ultimo valore di bilancio

Il testo del documento interpretativo OIC [11](#) è stato aggiornato per tenere conto dell'estensione all'esercizio 2023, disposta dal DM 14.9.2023, del regime derogatorio di cui all'[art. 45](#) co. 3-*octies* ss. del DL 73/2022 (conv. L. [122/2022](#)), che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di rilevare i titoli iscritti nell'attivo circolante al valore risultante dal bilancio precedente, evitando, quindi, la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi di perdita durevole.

Le modifiche apportate dallo *standard setter* non incidono, comunque, in modo sostanziale sulla disciplina (che rimane invariata rispetto allo scorso anno), ma si limitano ad aggiornare i riferimenti temporali contenuti nel documento interpretativo.

Documento OIC marzo 2024

Documento interpretativo OIC n. 11 agg. 18.3.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2024 - "Informativa sul Secondo pilastro già nella Nota integrativa 2023" - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 19.3.2024 - "Global minimum tax con esenzione dalla fiscalità differita" - Latorraca

Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2024 - "Svalutazione sospesa anche per i titoli acquisiti nel 2023" - Latorraca

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri deducibili - Deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione - Contributi versati per familiari a carico (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.3.2024 n. 76)

Con la risposta a interpello 22.3.2024 n. [76](#), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione, prevista dall'[art. 8](#) co. 6 del DLgs. 252/2005, soffermandosi sui contributi versati in favore di soggetti fiscalmente a carico.

Deducibilità dei contributi di previdenza complementare

Ai sensi dell'[art. 8](#) co. 4 del DLgs. 5.12.2005 n. 252, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'[art. 10](#) co. 1 lett. e-bis) del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Il successivo co. 5 riconosce la possibilità di dedurre anche i contributi versati nell'interesse dei familiari a carico, limitatamente all'ammontare non dedotto dalle persone stesse e fermo restando l'importo complessivamente stabilito in 5.164,57 euro.

Lavoratori di prima occupazione

In deroga al criterio di carattere generale (che prevede la deducibilità dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro), l'art. 8 co. 6 del DLgs. 252/2005 consente ai lavoratori di prima occupazione successiva all'1.1.2007, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di 5.164,57 euro nei primi 5 anni di partecipazione, di conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il *plafond* così accumulato entro i 20 anni successivi (nel rispetto di specifici limiti).

In sostanza:

- in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione di un lavoratore di prima occupazione ad una forma di previdenza complementare, la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di 5.164,57

euro contribuisce a formare un ulteriore *plafond* di deducibilità;

- il *plafond* accumulato può essere utilizzato, a partire dal 6° anno e fino al 25° anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di 2.582,29 euro annui (per un totale massimo di 7.746,86 euro).

Contributi versati per familiari a carico

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'ulteriore *plafond* di deducibilità va determinato considerando i primi 5 anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi dell'[art. 10](#) co. 1 lett. e-bis) del TUIR (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.2.2024 n. [30](#)).

Applicando tale principio, secondo l'Agenzia, qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il lavoratore di prima occupazione abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), deducendoli dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore *plafond* di deducibilità.

Nel caso in esame, un lavoratore di prima occupazione ha aderito:

- ad una forma di previdenza complementare nel 2019;

- ad una forma di previdenza complementare nel 2022 versando contributi per l'adesione dei figli e deducendoli dal proprio reddito complessivo.

Ai fini della determinazione dell'ulteriore *plafond* di deducibilità, il lavoratore dovrà pertanto considerare i contributi versati:

- per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023;

- per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.

art. 8 co. 6 DLgs. 5.12.2005 n. 252

Risposta interpello Agenzia Entrate 22.3.2024 n. 76

Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2024 - "Contributi per i familiari alla previdenza complementare nell'ulteriore plafond" - Silvestro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Previdenza complementare" - Zeni A.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Disposizioni generali - Aliquote IVA - Opere di urbanizzazione primaria - Aliquota IVA del 10% \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 25.3.2024 n. 80\)](#)

Con la risposta a interpello 25.3.2024 n. [80](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile alla realizzazione, mediante contratto di appalto, di una "strada urbana di scorrimento". Nello specifico, si poneva il dubbio circa l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10% prevista per le opere di urbanizzazione, in quanto la strada, benché posta al servizio del tessuto urbano, non era realizzata nell'ambito urbano in senso stretto.

Quadro normativo

Ai sensi dei nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR [633/72](#), scontano l'aliquota IVA ridotta del 10% le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relative a tali opere.

Queste sono elencate dall'[art. 4](#) della L. 847/64, integrato dall'[art. 44](#) della L. 865/71 e comprendono, tra quelle di urbanizzazione primaria, le strade residenziali. Il medesimo elenco di opere è ora contenuto nel DPR [380/2001](#).

Si rileva inoltre che, in base all'[art. 2](#) co. 2 del DLgs. 285/92, la "strada urbana di scorrimento" è una strada "a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi".

Condizioni per l'aliquota ridotta

Con riguardo all'ambito di applicazione dell'aliquota IVA ridotta, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito, nel tempo, che:

- per opere di urbanizzazione si intendono quelle costruite nell'ambito o in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare (es. la strada realizzata in funzione di un centro abitato costruito o in costruzione; R.M. 17.11.94 n. [139](#));
- tra le strade realizzate in funzione di un centro abitato non rientrano né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo quelle che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui individuazione rientra nella competenza dei Comuni, che con gli strumenti urbanistici generali o con piani particolareggiati stabiliscono l'ubicazione degli insediamenti residenziali (cfr. R.M. 3.11.81 n. [332592](#), R.M. 17.11.94 n. [139](#) e ris. Agenzia delle Entrate 19.5.2008 n. [202](#));
- l'aliquota IVA ridotta può applicarsi anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano, avendo il legislatore inteso ricomprendere nell'agevolazione tutte le opere di urbanizzazione che, pur non essendo effettuate in senso stretto in ambito urbano, conservano comunque la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano (es. strade comunali che attraversano un centro industriale o che uniscono una frazione al centro cittadino: cfr. C.M. 24.10.90 n. [69](#));
- l'aliquota ridotta si applica soltanto alle opere realizzate *ex novo*, e non alle semplici migliorie o modifiche dell'opera (ris. Agenzia delle Entrate 19.5.2008 n. [202](#)).

Strada urbana di scorrimento

Tornando al caso specifico, dunque, alla luce del quadro normativo e di prassi ricostruito, l'Agenzia conclude che la realizzazione *ex novo* di un intervento edilizio su una "strada urbana di scorrimento" di "tipo D" rientra tra le opere di urbanizzazione primaria che possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10% prevista dal combinato disposto di cui ai nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR [633/72](#).

Rileva, infatti, la circostanza che l'opera, benché realizzata al di fuori dell'ambito urbano, sia costruita in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano, così come individuato dal Comune di riferimento.

art. 16 co. 7 DPR 6.6.2001 n. 380

Tabella A Parte III DPR 26.10.1972 n. 633

Risoluzione Agenzia Entrate 19.5.2008 n. 202

Risposta interpello Agenzia Entrate 25.3.2024 n.

80

Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2024 - "IVA al 10% per la realizzazione delle strade in funzione di un centro abitato" - Spina

Italia Oggi del 26.3.2024, p. 26 - "Nuova strada urbana di scorrimento, Iva al 10%" -

Ricca Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Opere di urbanizzazione" - Greco E.

PREVIDENZA

Lavoro dipendente prestato all'estero - Retribuzioni convenzionali per il 2024 (circ. INPS 25.3.2024 n. 49)

Con la circ. 25.3.2024 n. 49, l'INPS ha dettato indicazioni e istruzioni operative per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero (di cui all'[art. 4](#) del DL 317/87, conv. L. 398/87), definite per l'anno 2024 dal DM [6.3.2024](#).

Le retribuzioni convenzionali rilevano ai fini:

- fiscali, per l'applicazione del regime stabilito dall'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR;
- contributivi.

Ambito soggettivo

In merito alla rilevanza ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2024, a favore:

- dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Sul punto, viene evidenziato che tali retribuzioni si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di

soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario;

- lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Retribuzione convenzionale imponibile

La retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

In merito, l'Istituto di previdenza sottolinea che per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero. Tale importo deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

Le retribuzioni convenzionali sono frazionabili solo in specifici casi; in particolare, tali valori possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese.

In questi casi, l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni (domeniche escluse), compresi nella frazione di mese interessata.

Casi particolari

Le retribuzioni convenzionali sono utilizzate anche:

- per assolvere all'obbligo contributivo relativamente all'indennità sostitutiva del preavviso;
- quale base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Variazione delle retribuzioni convenzionali

La retribuzione convenzionale può essere soggetta a variazioni nei seguenti casi:

- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- mutamento, nel corso del mese, del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di "quadro", "dirigente" e "giornalista" o per passaggio di qualifica;
- se maturano nel corso dell'anno compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.).

Regolarizzazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024

I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità rispetto alle istruzioni fornite con la circ. 49/2024 potranno procedere con la regolarizzazione entro il 16.6.2024 (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare).

I datori di lavoro dovranno compilare i flussi UniEmens secondo le seguenti istruzioni:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1.1.2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento "Imponibile" di "Dati Retributivi" di "Denuncia Individuale", calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Circolare INPS 25.3.2024 n. 49

Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2024 - "Regolarizzazione contributiva dei lavoratori all'estero entro il 16 giugno" - Silvestro

Italia Oggi del 26.3.2024, p. 31 - "Lavoro all'estero, al 16/6 l'adeguamento ai minimali" - De

Lellis Guide Eutekne - Previdenza - "Retribuzione - Retribuzione convenzionale" - Costa A.

PREVIDENZA

[Prestazioni assistenziali per i lavoratori sportivi - Applicazione del massimale annuo della base contributiva - Istruzioni \(circ. INPS 25.3.2024 n. 50\)](#)

Con la circ. 25.3.2024 n. [50](#), l'INPS ha illustrato il regime contributivo previsto dall'[art. 33](#) co. 2 del DLgs. 36/2021 per i lavoratori sportivi subordinati, destinatari delle tutele relative all'assicurazione economica di malattia e maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla NASpl.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha ricordato che per le predette tutele, i lavoratori subordinati sportivi sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva.

Quadro normativo

L'art. 33 del DLgs. 36/2021, intervenendo nell'ambito della riforma dello sport, ha previsto per i lavoratori sportivi l'applicazione della disciplina "anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro".

In particolare, con specifico riferimento ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico), la citata norma ha previsto l'introduzione delle tutele:

- in materia di assicurazioni economiche di malattia e di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO);
- relative agli Assegni per il nucleo familiare (CUAF) di cui al DPR 30.5.55 n. [797](#), e al DL 13.3.88 n. [69](#);
- previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del DLgs. 4.3.2015 n. [22](#).

Successivamente, l'[art. 16](#) co. 3-bis del DL 145/2023, in qualità di norma di interpretazione autentica, ha chiarito che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti - per le predette tutele - all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dall'[art. 1](#) co. 3, 4 e 5 del DLgs. 166/97.

Gestione del massimale

Con riferimento a tale ultima previsione normativa, nella circolare in commento l'Istituto previdenziale ha innanzitutto precisato che per i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva al 31.12.95 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46%), il contributo ex CUAF (0,68%) e il contributo NASpl (1,61%) sono calcolati sulla

retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'[art. 2](#) co. 18 della L. 335/95, che per il 2024 è pari a 119.650,00 euro.

Invece, per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31.12.95 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l'anno 2024, è pari a 383,00 euro.

Adempimenti

Per quanto concerne gli aspetti prettamente operativi, l'INPS chiarisce che ai fini dell'anticipazione delle prestazioni ai lavoratori sportivi, con successivo conguaglio, i datori di lavoro sono tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all'AGO e devono tener conto, per il calcolo dell'indennità da erogare e conguagliare, del limite giornaliero sopra indicato, annualmente rivalutato e pari a 383,00 euro per il 2024.

Resta fermo, per contro, l'obbligo di versamento in capo al datore di lavoro, anche con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo:

- della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%) nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR ai sensi dell'[art. 2120](#) c.c.;

- della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) ex [art. 29](#) del DLgs. 148/2015 (0,50% se i dipendenti mediamente occupati nel semestre di riferimento non superano le 5 unità, 0,80% se il numero è maggiore).

Infine, l'Istituto previdenziale rammenta che per quanto riguarda l'accantonamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, ove ricorrano i presupposti, l'imponibile contributivo è determinato secondo quanto previsto dall'[art. 2120](#) c.c.

Istruzioni per la gestione dei flussi UniEmens

Con la circolare in commento vengono poi fornite le istruzioni per l'esposizione nel flusso UniEmens delle quote di retribuzione e del versamento dei contributi eccedenti il massimale contributivo (quelli dovuti per il FIS e il Fondo di garanzia), rendendo noto che con decorrenza dal mese di competenza novembre 2023, la procedura di calcolo è stata adeguata al fine di recepire le indicazioni sopra riportate.

Infine, per l'eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpl relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici "M048" o "M050", esponendo nella sezione "InfoAggCausaliContrib" gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi.

Invece, per i periodi di competenza successivi a novembre 2023, i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica.

art. 33 co. 2 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Circolare INPS 25.3.2024 n. 50

Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2024 - "Adeguamento UniEmens per i contributi eccedenti dei lavoratori sportivi" - Mamone

Italia Oggi del 27.3.2024, p. 38 - "Un tetto alle tutele degli sportivi" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Lavoro nello sport" - Mamone L.

FISCALE

DM MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 7.12.2023 N. 1577

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DETRAIBILI - Tasse e contributi per la frequenza delle università non statali - Importi massimi detraibili - Individuazione per il periodo d'imposta 2023

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 954 lett. b) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:

- università statali;
- università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), dal 2020 diventato Ministero dell'Università e della ricerca (MUR), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

In attuazione di tale disciplina, con il presente DM è stato individuato l'importo massimo detraibile delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d'imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024).

Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d'imposta 2023

In relazione al periodo d'imposta 2023, l'importo massimo detraibile delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è stato individuato:

- per ciascuna area disciplinare di appartenenza (distinguendo tra area medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale), sulla base delle classificazioni riportate in allegato al presente DM;
- in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.

L'importo massimo detraibile al 19% è infatti pari ai seguenti importi, che confermano quelli applicabili in relazione ai periodi d'imposta 2022 e 2021:

- per l'area disciplinare "medica": 3.900,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 3.100,00 euro, per il Centro; 2.900,00 euro, per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "sanitaria": 3.900,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.900,00 euro, per il Centro; 2.700,00 euro, per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "scientifico-tecnologica": 3.700,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.900,00 euro, per il Centro; 2.600,00 euro, per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "umanistico-sociale": 3.200,00 euro, per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.800,00 euro, per il Centro; 2.500,00 euro, per il Sud e le Isole.

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

- "Nord": la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia Romagna;
- "Centro": la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Lazio;
- "Sud e Isole": la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Corsi di dottorato, specializzazione e master

Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19% per il periodo d'imposta 2023 è pari ai seguenti importi, come in relazione ai periodi d'imposta 2022 e 2021:

- 3.900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
- 3.100,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
- 2.900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Agli importi detraibili sopra indicati deve essere sommato l'ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 3 co. 20-23 della L. 28.12.95 n. 549.

Aggiornamento degli importi

Gli importi detraibili delle spese in esame saranno aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Spese sostenute per i familiari

Ai sensi dell'art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame sono detraibili anche se sono sostenute nell'interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi del precedente art. 12.